AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA

Reggio Calabria, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

ANBSC - Prot. Interno N.0034247 del 03/11/2014

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità 2013*;

VISTO il decreto n. 24/90 emesso in data 22/02/1990 (così come corretto con provvedimenti del 22/25.01.1992 e del 09.07.1992) dal Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente confermato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto emesso il 28/1-25/03/1993, definitivo a far data dal 09/12/1993 *ex* sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta la confisca, anche del seguente bene, già sequestrato con provvedimento del 02/03/1989, emesso in danno di **EGIZIO Antonio**, nato a Casoria (NA) il 19/01/1953: "*locale cantinato, sito in Casalnuovo di Napoli, via Campana n. 11/A di mq 600 ca., riportato al NCEU di Napoli a fol. 1, p.lla 200/2, p. S/1, part. 4516*";

VISTO il decreto n. 56/93 del Tribunale di Napoli, sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione emesso in data 05/02/1993, confermato dalla Corte di Appello di Napoli con decreto n. 265/96 del 26/11/1996, definitivo a far data dal 30/09/1997, con il quale è stata disposta la confisca di un porticato sito al piano ammezzato del fabbricato sito in Casalnuovo di Napoli, alla via Campana 14/2 (ex 11/A), riportato nel N.C.E.U. del medesimo Comune foglio 1, p.lla 200, sub.2 (giusta denuncia di variazione all'UTE di Napoli n° X/5677 del 13-10-1986), nonché un "*appartamento-mansarda sita in Casalnuovo di Napoli, alla Via Campana 14/1(già 11/a), piano 5°, int. 13, intestato ai coniugi Mosti Vincenzo nato a Casalnuovo di Napoli il 1-11-1950, e Pelliccia Anna nata a Casalnuovo di Napoli il 15-9-1956, e riportato nel N.C.E.U. fol.1, p.lla 200, sub. 15*";

VISTA la trascrizione del citato provvedimento emesso il 22/25.01.1992 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle

Viale Amendola is. 66 n. 2 - 89123 Reggio Calabria Tel. +39 0965 317911 - 902 - Fax +39 0965 317908
Via Ezio n.12/14 - 00192 Roma Tel. +39 06 68410001 –Fax +39 06 68410030
Via Vann'Antò n. 4 - 90144 Palermo Tel. +39 091 6989617 –Fax +39 091 6989640
Via Moscova n. 47 - 20121 Milano Tel. +39–0265535505 - Fax +39 02 65535520
Via Concezio Muzii, 1- Complesso di Castel Capuano - 80139 Napoli Tel. +39 081 4421901- Fax +39 081 4421920-21
Indirizzo mail: agenzia.nazionale@anbsc.it - Indirizzo PEC: agenzia.nazionale@pec.anbsc.it

Entrate di Napoli –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (Reg. Gen. n. 7673 - Reg. Part. n. 6616 presentazione del 07/02/1992), riguardante il cespite censito nel N.C.E.U. del Comune di Casalnuovo di Napoli al foglio 1, part. 200, sub. 2, in favore dell'Erario dello Stato e contro la EGY SOAP ITALIA S.r.l., avente C.F. 07782200583, nonché la relativa annotazione a trascrizione R.P. 3341 del 21/11/1997 riguardante l'intervenuta definitività della confisca;

VISTA la trascrizione del provvedimento di sequestro n. 24/90 ed i successivi decreti di correzione emessi rispettivamente il 22-25/01/1992 ed il 09/07/1992 dal Tribunale di Napoli, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, effettuata presso la competente Agenzia delle Entrate di Napoli –Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare (Reg. Gen. n. 27561 - Reg. Part. n. 20883 presentazione del 17/07/1992), riguardante il cespite censito nel N.C.E.U. del Comune di Casalnuovo di Napoli al foglio 1, part. 200, sub. 15, in favore dell'Erario dello Stato, e contro Mosti Vincenzo, nato a Casalnuovo di Napoli il 01/11/1950, e Pelliccia Anna, nata a Casalnuovo di Napoli il 15/09/1956, nonché la relativa annotazione a trascrizione R.P. 3342 del 21/11/1997 riguardante l'intervenuta definitività della confisca;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che le citate unità immobiliari risultano attualmente censite nel N.C.E.U. del Comune di Casalnuovo di Napoli, al foglio 1, particella 200, sub 2 (cantinato e porticato) e 15 (mansarda);

VISTA la nota prot. n. 22107 del 24/09/2013 dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, con la quale è stato chiesto ai possibili soggetti destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei suddetti cespiti;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 22107 del 24/09/2013 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

CONSIDERATO che alla predetta nota non è stato dato alcun riscontro da parte della stessa Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, e che, pertanto, deve ritenersi il mancato interesse all'utilizzo dei cespiti di cui trattasi per le esigenze di cui al richiamato art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 44282 del 29/10/2013, acquisita al prot. ANBSC n. 26214 del 29/10/2013, con la quale il Sindaco del Comune di Casalnuovo di Napoli ha espresso la volontà di acquisire anche i cespiti attualmente censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 1, particella 200, sub 2 e 15, al proprio patrimonio indisponibile per affidarli *"a cooperative con finalità sociali o antiracket"*;

VISTA la nota prot. n. 108854 del 15/11/2013, acquisita al prot. ANBSC n. 28188 del 15/11/2013, con la quale la Provincia di Napoli ha espresso la volontà di acquisire i cespiti suddetti al proprio patrimonio indisponibile *"per essere conferiti in godimento al Consorzio S.O.L.E., del quale la Provincia è ente capofila, per la realizzazione di progetti per finalità sociali"*;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono *"trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione"*, ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico

con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

PRESO ATTO che nella riunione del 28.11.2013 il Consiglio direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), meglio descritti in premessa, sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) per affidarli *"a cooperative con finalità sociali o antiracket"*.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al menzionato Comune di Casalnuovo di Napoli (NA), anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)